

STATUTO

«LA FABULASALTICA – DANZE STORICHE APS»



Art. 1 – Denominazione

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato «La FabulaSaltica – Danze Storiche APS», associazione di promozione sociale, in forma abbreviata «APS», Ente del Terzo Settore, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apolitica e senza scopo di lucro.

Art. 2 – Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare un regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, che non potrà in alcun caso derogare alle disposizioni imperative del presente statuto e della legge.

Art. 3 – Efficacia dello Statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 4 – Sede

L'associazione ha sede in Gradara (PU), Via Bologna n. 19.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti, incluso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il trasferimento della sede in un Comune diverso costituisce invece modifica statutaria e dovrà essere deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, al fine di garantire la conoscibilità della variazione a tutti gli associati.

Art. 5 – Durata

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 6 – Oggetto

L'associazione «La FabulaSaltica – Danze Storiche APS» è un'associazione di promozione sociale ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 117/2017, non ha fine di lucro, neanche indiretto,

Quirico
Novella

ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione ha per scopo lo studio, la realizzazione, la promozione, la diffusione e la divulgazione delle attività e delle manifestazioni legate alle danze rinascimentali e alle musiche antiche e di ogni forma artistica connessa al periodo storico di riferimento, quale strumento per riscoprire e valorizzare la storia e le tradizioni locali.

Per il raggiungimento di tale scopo, non solo a fini di intrattenimento ma anche di formazione e di contrasto alla povertà educativa e culturale, l'associazione si propone di svolgere in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività:

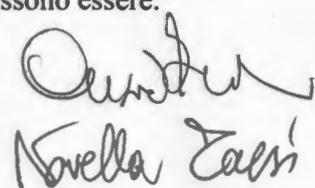
- a) assumere la gestione di strutture ed esercizi legati all'adempimento dello scopo sociale;
- b) produrre e partecipare alla produzione di lavori teatrali, televisivi, radiofonici e cinematografici;
- c) organizzare corsi, stage e seminari di preparazione e approfondimento sulle discipline artistiche indicate nello scopo sociale;
- d) promuovere incontri, dibattiti, conferenze, congressi, festival e iniziative culturali per lo studio, l'approfondimento e la divulgazione delle discipline artistiche indicate, in particolare danza e musica antica;
- e) pubblicare e diffondere materiali scientifici e divulgativi relativi alle discipline indicate;
- f) riscoprire, promuovere e divulgare la storia e la memoria locali in relazione alle discipline indicate;
- g) attivare rapporti di collaborazione e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi, per lo svolgimento di manifestazioni e attività artistiche e culturali;
- h) creare sul territorio, anche in sinergia con istituzioni pubbliche, operatori privati e altre associazioni, strutture o iniziative idonee a potenziare l'offerta culturale e ricreativa rivolta alla comunità;
- i) valorizzare l'arte e la cultura delle città in cui si svolgono rievocazioni storiche;
- j) svolgere ogni altra attività attinente all'obiettivo sociale.

L'associazione potrà inoltre svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e dai relativi decreti attuativi.

L'associazione è aperta a chiunque condivida i principi di solidarietà sopra esposti e si impegni a realizzarli.

Art. 7 – Soci

L'associazione si compone di un numero illimitato di soci, che possono essere:


Novella Zanni



- **FONDATORI:** coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- **ORDINARI:** coloro che aderiscono all'associazione versando la quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo;
- **ONORARI:** coloro che il Consiglio Direttivo designa per particolari meriti nel campo della cultura, dello spettacolo, dell'arte o nei confronti dell'associazione, e che non sono tenuti al versamento della quota associativa o di eventuali contributi straordinari volti all'autofinanziamento delle attività associative deliberate dall'Assemblea.

Tutti i soci, senza distinzione di categoria, godono dei medesimi diritti — incluso il diritto di voto in Assemblea, attivo e passivo — e sono soggetti ai medesimi doveri, in conformità con i principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza sanciti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 117/2017, senza alcuna forma di discriminazione.

Possono chiedere di essere ammessi come soci le persone fisiche e giuridiche, mediante domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Ammissione soci

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Il Consiglio Direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante socio ogni informazione utile ai fini della valutazione della domanda di ammissione.

Le persone giuridiche che intendano diventare socie dell'associazione dovranno presentare domanda di ammissione firmata dal proprio legale rappresentante.

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La delibera di rigetto dovrà essere motivata e comunicata all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima assemblea utile, corredandola della documentazione ritenuta opportuna.

All'accettazione della domanda, il richiedente acquisisce la qualifica di socio e viene iscritto nel libro degli associati.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota associativa è annuale, intransmissibile a qualsiasi titolo, anche a causa di decesso, non è rimborsabile ed è stabilita dal Consiglio Direttivo. I soci ricevono, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale con validità annuale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un minorenni, la domanda dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Il socio minorenne è tenuto al versamento della quota associativa e, come tutti gli associati, gode del diritto di voto attivo e passivo, esercitato, fino al raggiungimento della maggiore età, da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Art. 9 – Soci volontari

Novella Casi

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 10 – Personale retribuito

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 11 – Diritti e doveri dei soci

Gli associati sono tenuti a osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni assunte dagli organi dell'associazione. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

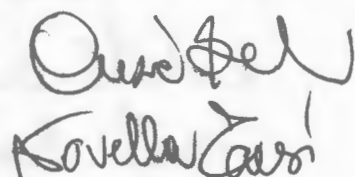
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale ed eventuali contributi straordinari volti all'autofinanziamento delle attività associative, deliberati dall'Assemblea. Viene rilasciata loro una tessera associativa strettamente personale e non cedibile.

Art. 12 – Recesso del socio

La qualità di socio viene meno per espulsione, dimissioni volontarie, decadenza per morosità o scadenza dell'iscrizione, decesso, o per decisione del Consiglio Direttivo nei casi di condotta non degna. L'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'interessato ove richiesto, è decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri, nella prima Assemblea utile, qualora il socio:

- a) non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- b) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- c) arrechi o cerchi di arrecare, in qualunque modo, gravi danni, anche morali, all'associazione;
- d) si appropri indebitamente di fondi sociali, atti, documenti o altro materiale di proprietà dell'associazione, fermo restando l'obbligo di risarcimento del danno in caso di dolo.

Ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; il-recesso ha decorrenza immediata.



Kovella Zari

Il mancato pagamento della quota associativa annuale comporta la decadenza automatica del socio, senza necessità di alcuna formalità, su decisione del Consiglio Direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento.

I soci decaduti per morosità potranno essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. L'uscita del socio dall'associazione, per qualsiasi ragione, non dà diritto al rimborso delle quote già versate né ad alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 13 – Assicurazione obbligatoria

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio connesso allo svolgimento dell'attività di volontariato e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 14 – Risorse economiche

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi sociali e per le spese di funzionamento dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali quote suppletive straordinarie;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative, nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- c) da eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- d) da ogni altro contributo, comprese donazioni, lasciti e rimborsi da convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati destinino al raggiungimento dei fini dell'associazione.

I singoli associati non possono in alcun caso chiedere la divisione delle risorse comuni, nemmeno nel corso della vita dell'associazione.

Art. 15 – Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, e ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste, nonché per il miglioramento e il potenziamento della struttura associativa.

Art. 16 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;



Handwritten signature:
Novella E...

- d) l'Organo di controllo (se previsto);
- e) l'Organo di revisione legale dei conti (se previsto).

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 17 – Assemblea dei soci

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati; le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti gli associati. Ogni associato, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, ha diritto di voto. L'assemblea è il massimo organo deliberante e ha il compito di:

- a) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- b) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) deliberare sull'esclusione degli associati, ove non attribuita ad altro organo;
- f) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto;
- j) esaminare i problemi di ordine generale e fissare le direttive per l'attività dell'associazione, discutendo e deliberando sulle relazioni dell'attività sociale;
- k) ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Modalità di funzionamento dell'assemblea

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, almeno una volta all'anno entro il mese di aprile, e ogni qualvolta lo richiedano il Presidente, il Consiglio Direttivo o almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente, o da persona a ciò delegata, mediante comunicazione inviata agli associati via posta elettronica o consegnata a mano almeno otto giorni prima della riunione, oppure mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima. Nella convocazione sono specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta; ogni socio può essere portatore di un

Novella Tassi

massimo di tre deleghe, elevabile a cinque qualora il numero complessivo degli associati sia pari o superiore a cinquecento, in conformità con l'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Ogni socio ha diritto a un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti, con la presenza, fisica o per delega, di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati intervenuti, sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dal presidente dell'assemblea.

È ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, nonché l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato partecipante.

I verbali dell'assemblea sono redatti dal segretario, firmati dal presidente e dal segretario stesso, e trascritti nel Libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea dei soci.

Art. 19 – Consiglio Direttivo

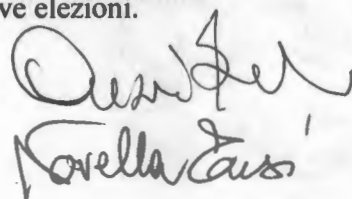
Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 117/2017, ed è composto da un numero di membri non inferiore a tre, determinato di volta in volta dall'Assemblea in sede di nomina.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete inoltre assumere i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione; predisporre il bilancio, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea; stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare a uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici. Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo può predisporre un regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, disciplini gli aspetti pratici e particolari della vita associativa; il regolamento è sottoposto all'approvazione dell'assemblea, che delibera con le maggioranze ordinarie.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione nominando i soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria dei voti; i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli in carica al momento della nomina. Se i consiglieri mancanti superano la metà, il Presidente convoca l'assemblea per nuove elezioni.


Rosella Tusi

Il Consiglio Direttivo si raduna su convocazione del Presidente ogni volta che se ne ravvisi l'opportunità, o su richiesta scritta di almeno due membri. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. La riunione è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal membro più anziano per partecipazione all'associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o, in sua assenza, da persona designata da chi presiede.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio non percepiscono alcun compenso per l'attività amministrativa svolta. I soci che, nell'impegno per il conseguimento dello scopo sociale, sostengono costi documentati, sono rimborsati dall'associazione; i soci possono inoltre essere rimborsati per prestazioni professionali rese all'associazione e orientate al perseguimento dello scopo sociale.

Art. 20 – Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri sono tenuti dal Segretario.

Art. 21 – Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, cura l'osservanza del presente statuto e ne promuove la riforma qualora necessaria. Convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni e adottando, nei casi d'urgenza, i provvedimenti opportuni, da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

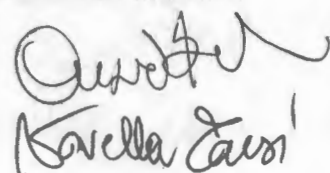
Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibera di assegnargli. In caso di decesso, dimissioni, decadenza o impedimento permanente del Presidente, ne fa le veci, fino alla nuova elezione, il Vicepresidente.

Art. 22 – Organo di controllo

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, l'assemblea nomina un organo di controllo, anche monocratico, quando ricorrano i presupposti di legge; i suoi componenti sono scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice civile.

L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;


Rosella Tassi

- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) attesta la conformità del bilancio sociale, ove redatto, alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Le deliberazioni dell'organo di controllo sono trascritte nel Libro delle adunanze e delibere del Collegio dei Sindaci. Ciascun componente può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 23 – Organo di revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto nell'apposito registro.

Art. 24 – Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura dell'esercizio è redatto il bilancio, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, nonché le spese per capitoli e voci analitiche. Il bilancio deve rappresentare con chiarezza e precisione la situazione contabile ed economico-finanziaria dell'associazione.

Art. 25 – Scioglimento

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea o, in mancanza di indicazione, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere di cui sopra sono nulli.

Art. 26 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs. 117/2017 e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



CINZIA
BERTUCCIOLI
29.07.2026
18:03:54
GMT+02:00

Novella